



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO**

RG 8390/2021

Il Giudice designato, dr.ssa Maria Lucia Frate, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della udienza del 4-11-2021, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ha depositato la presente:

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza ed assistenza, proposta da:

██████████. in persona del legale rappresentante p.t. ██████████
██████████
(avvocati Raffaele De Luca Tamajo; Diego Dirutigliano e Luca Ropolo)

OPPONENTE

contro

INPGI -Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza di Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"- in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Marina Macelloni con sede in Roma, via Nizza n. 35 (Alessia Faddili)

OPPOSTO

DISPOSITIVO

Rigetta il ricorso in opposizione. Dichiara l'esecutività del decreto opposto. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 4000,00
Roma, 4-11-2021

Il Giudice
(dr M.L. Frate)



Conclusioni delle parti: come in atti

Motivi della decisione

Con ricorso iscritto in data 30-3-2021, tempestivamente notificato il successivo 18-5-2021 la [REDACTED] s.c.p.a. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1049 /2021 emesso in data 23-2-2021 e notificato il 10-3-2021 con il quale il Tribunale di Roma le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di euro 55.140,31 per omesso versamento di contributi alla gestione sostitutiva dell'A.G.O. oltre sanzioni aggiuntive dalla maturazione al saldo e spese legali liquidate in euro 2.135,00 oltre accessori.

A fondamento della pretesa monitoria l'Inpgi aveva dedotto: che il credito azionato derivava dal rapporto di lavoro giornalistico subordinato intercorso tra la [REDACTED] s.c.p.a. e [REDACTED] conclusosi a seguito di licenziamento intimato a quest'ultimo con lettera del 6-2-2018; che successivamente, nell'ambito del giudizio promosso dal [REDACTED] nei confronti della società a seguito del licenziamento innanzi il Tribunale di Torino (RG 6590/2018) le parti conciliavano la controversia, come da verbale di conciliazione giudiziale del 29-3-2019 nel quale al giornalista veniva erogata: *"la somma lorda di euro 100.000 al lordo delle ritenute fiscali operate dalla società quale sostituto di imposta, quale erogazione che trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro (esente da contribuzione ai sensi dell'art. 12, comma 4 lettera b) della legge 30 aprile 1969 n. 53"*; la somma lorda di euro 20.000... a titolo transattivo per



prevenire l'insorgere di eventuali controversie e definire in modo completo ed esaustivo ogni ipotetica ragione di credito contrattuale o extracontrattuale che possa trovare origine dal rapporto di lavoro intercorso, dalla sua conclusione, dalle attività svolte dal dott. [REDACTED] presso la [REDACTED] Scpa".

Deduceva l'Istituto che sul primo importo la società aveva omesso il versamento della contribuzione, dovuta attesa la natura retributiva degli importi, pacificamente erogati a fronte di ogni eventuale pretesa riconnessa dal lavoratore al pregresso rapporto lavorativo, che in tal modo veniva definitivamente regolato dalle parti.

L'odierna opponente ha preliminarmente eccepito la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso nei confronti di una società, la [REDACTED] per l'Industria s.c.p.a. ([REDACTED]), incorporata nella [REDACTED] s.c.p.a. con decorrenza 1° novembre 2020 (per atto notarile di fusione per incorporazione del 27 ottobre 2020- re.p n. 9626), con cancellazione della società incorporata in data 4-11-2020, come risultante dalla visura che versava in atti. Deduceva pertanto che l'azione monitoria era stata attivata nei confronti di un soggetto ([REDACTED]) non più esistente da novembre 2020. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria dell'Inpgi, diffusamente argomentando sulla natura di incentivo all'esodo dell'importo lordo di euro 100.000 di cui al verbale di conciliazione, e che pertanto lo stesso era esente da contribuzione per espressa previsione normativa (segnatamente, l'art. 12, comma 4, lettera b) legge 30 aprile 1969 n. 153).



Ha concluso chiedendo, previa sospensione della esecutorietà, di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché emesso nei confronti di un soggetto giuridico estinto e perché l'importo lordo di cui al verbale di conciliazione giudiziale n. 489/2019 del 29-3-2019 è esente dall'imponibilità contributiva ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) legge 30 aprile 1969 n. 153).

L'Inpgi si è tempestivamente costituito formulando le proprie difese. Ha contestato l'eccezione preliminare rilevando che ai sensi dell'art. 2054 bis c.c. la ██████████ s.c.p.a., quale soggetto incorporante di ██████████ è tenuta ad assumere i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, ed a proseguire i rapporti anche processuali, anteriori alla fusione, rilevando a tal fine, anche l'efficacia sanante della costituzione della opponente.

Nel merito ha contestato la domanda ribadendo ed ampliando le argomentazioni spiegate nella fase monitoria.

Ha concluso per il rigetto della opposizione.

All'esito della odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice ha depositato la presente sentenza.

L'eccezione preliminare di nullità è infondata.

Dalla documentazione versata in atti risulta l'atto di fusione per incorporazione della "██████████ per ██████████ s.c.p.a." nella "██████████ s.c.p.a." con effetto dal 1° novembre 2020 ai sensi dell'art. 20154 c.c. (art. 2) e con subentro della incorporante "in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri, dovendosi pertanto volturare in capo alla società incorporante tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi



natura della società incorporata” , e così in particolare.....i crediti, i debiti, i depositi di qualunque natura e presso chiunque costituiti” (art. 3) (doc 1 fasc ric).

Ciò premesso, tenuto conto del dettato letterale dell'art. 2504 bis, 1° comma c.c. che dispone: *“la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”*, risulta che il soggetto odiernamente obbligato non può che ritenersi la [REDACTED] s.c.p.a..

Nel merito l'opposizione è infondata per quanto in appresso. Ed invero, l'Inpgi ha contestato la debenza delle somme ingiunte, posto che l'importo lordo di euro 100.000 sarebbe stato erogato al giornalista a titolo di incentivo all'esodo, o comunque elargite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e come tali pertanto esso non avrebbe natura retributiva e non sarebbe assoggettabile a contribuzione, ai sensi dell'art. 12 l. n. 153/1969 e successive modificazioni.

Deve necessariamente premettersi che l'art. 12 della l. 153/69 come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 314/97 dispone che sono escluse dalla base imponibile ai fini previdenziali *“le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso”*. Pertanto secondo quanto disposto da tale norma devono essere assoggettati a contribuzione tutte quelle somme che il lavoratore riceve dal



datore di lavoro in dipendenza dell'attività prestata, anche se esse non sono legate da un rigoroso nesso di corrispettività e rimangono escluse da tale contribuzione soltanto le somme corrisposte per i titoli tassativamente indicati (tra cui quelle corrisposte a titolo di incentivazione all'esodo dei lavoratori).

La società opponente contesta l'assoggettamento a contribuzione delle somme erogate al giornalista [REDACTED] in sede di conciliazione giudiziale n. 489/2019, in quanto erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, avendo la natura di incentivo all'esodo, come tale esente da contribuzione.

La Cassazione sul punto ha affermato che *“ in materia di assoggettabilità a contribuzione obbligatoria delle erogazioni economiche del datore di lavoro previste in occasioni di transazioni o conciliazioni giudiziali, il principio secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalità non di eliminare la “res dubia” oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il principio, desumibile dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo cui l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni, e con il principio che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dal richiamato art. 12,*



rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro, sicchè per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività , ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione” (Cass. sez. lav. sent. n. 6683 del del 9-5-2002, cfr conf Cass n. 5412/1998).

Inoltre secondo la Suprema Corte *“in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all’art. 12, comma primo, della legge n. 153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall’altro, la tassatività dell’elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell’onere probatorio è che l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purchè in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma” (cass. sez. lav. sent. n. 1077 dell’8-2-1999).*

Ora, nella fattispecie concreta non si ritiene che la società opponente abbia provato che l’importo lordo di euro 100.000 erogato al lavoratore con il citato verbale di conciliazione giudiziale avesse natura di incentivazione all’esodo.



Dal tenore letterale del verbale di conciliazione (doc 7 fasc ric e doc 3 fasc res) non è dato in alcun modo desumersi che le somme ivi concordate trovino il loro titolo nella incentivazione all'esodo del singoli lavoratori, o in un titolo ad esso collegato, ma che, al contrario, lo trovino nella "relazione" all'intercorso rapporto di lavoro espressamente menzionato.

Da ciò non può che evincersi la natura retributiva delle somme predette, e la loro assoggettabilità a contribuzione ai sensi dell'art. 12 l. 153/69 e successive modificazioni.

Nessuna prova in senso contrario circa la ricorrenza di una delle cause di esclusione tassativamente previste dalla legge ha fornito la [REDACTED] s.c.p.a. che non ha pertanto minimamente assolto l'onere probatorio che su di lei incombeva.

Né può qualificarsi l'intervenuta conciliazione come transazione novativa, dal momento che dalla lettura dei verbali non si evince l'intento delle parti di sostituire il rapporto originario con un rapporto nuovo e diverso, ma di regolare all'interno del rapporto preesistente, alcuni aspetti e rilievi fonti di controversia, imputando le somme erogate, come già detto, a titolo strettamente connesso all'intercorso rapporto di lavoro.

In base a quanto sino ad ora esposto, tenuto conto del principio generale di assoggettabilità a contribuzione di tutte le somme corrisposte al lavoratore, di cui alla legge 153/69 e succ mod., non si ritiene che la società opponente abbia assolto l'onere, che su di lei incombeva, di dimostrare l'esenzione delle somme ingiunte.



Le stesse pertanto risultano dovute all'Istituto.

L'opposizione va pertanto integralmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vanno liquidate come da dispositivo.

Si comunichi

Roma, 4-11-2021

Il Giudice
(dr M.L. Frate)

